



ACCORDO DI RISERVATEZZA
(di seguito l'“Accordo”)

tra

Prosilas SRL, con sede legale in Via Terracini, 14 Civitanova Marche (MC), codice fiscale 01482200431, in persona dell'Amministratore Delegato Vanna Menco, (di seguito “Prosilas Srl” o “Parte Divulgante”);

e

_____ , con sede legale in _____ P.IVA e C.F. _____ ,
in persona dell' _____ (di seguito indicata come
“ _____ ” o “Parte Ricevente”).

Prosilas SRL e _____ di seguito individualmente indicate come “Parte” e congiuntamente “Parti”.

Premesse

Le Parti intendono valutare la possibilità di avviare una collaborazione per
“ _____ ”

La Parte Divulgante rivelerà alla Parte Ricevente alcune informazioni che potrebbero essere riservate e/o non di pubblico dominio (di seguito le “Informazioni Riservate”).
Ciò premesso, al fine di proteggere ed evitare un utilizzo improprio delle Informazioni Riservate, le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. Indipendentemente dal supporto su cui sono archiviate o dalle modalità con cui vengono comunicate, le Parti riconoscono quali Informazioni Riservate qualunque tipo di dato, nozione o conoscenza, che la Parte Divulgante dovesse condividere con la Parte Ricevente nell'esecuzione del Progetto.
2. La Parte Ricevente si obbliga a non rivelare, diffondere e/o comunicare a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate che dovesse ricevere, e ad impedire che terzi ne vengano in possesso, a tal fine adottando lo stesso livello di protezione che la Parte Ricevente riserva alle proprie Informazioni Riservate e in ogni caso non inferiore ad un ragionevole livello di protezione.
3. Le Parti convengono di non ritenere riservate le informazioni che: (i) sono liberamente accessibili al pubblico o lo divengono durante il periodo di efficacia del presente Accordo, senza che ciò avvenga per l'inadempimento all'obbligo di riservatezza della Parte Ricevente (ii) la Parte Ricevente possa dimostrare di conoscere al momento della divulgazione
4. La Parte Ricevente si obbliga a limitare l'accesso alle Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Divulgante unicamente ai propri dipendenti o collaboratori (indipendentemente dalla tipologia giuridica di collaborazione) che debbano necessariamente venirne a conoscenza per l'esecuzione del Progetto. In ogni caso la Parte Ricevente si obbliga a vincolare i propri dipendenti

e collaboratori al rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, e ad essere responsabile nei confronti dell'altra Parte di eventuali violazioni.

5. Le Parti riconoscono che le Informazioni Riservate divulgate sono e saranno di proprietà della Parte Divulgante. La Parte Divulgante garantisce di essere legalmente autorizzata a divulgare le informazioni riservate che ha scelto di trasferire in virtù del presente Accordo ma non garantisce il contenuto delle stesse.

6. Lo scopo del presente Accordo è proteggere le Informazioni Riservate e non può essere in alcun modo considerato una concessione di licenza di brevetto, modelli di utilità o altri diritti, ad eccezione del limitato permesso di utilizzare tali informazioni ai fini del Progetto nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente Accordo, e in ogni caso nell'esclusivo interesse della Parte Divulgante.

7. Il presente Accordo non potrà essere considerato come volontà di ciascuna Parte ad obbligarsi a contrarre ulteriori e/o futuri accordi di cooperazione, sviluppo e acquisto di prodotti e/o servizi tra le Parti.

8. Il presente Accordo sarà valido ed efficace, con la sottoscrizione delle Parti, alla data indicata in epigrafe al presente contratto, ed avrà la durata di 5 (cinque) anni da tala data. Al termine del presente Accordo, nonché qualora dovesse cessare la collaborazione tra le Parti, venga abbandonato il Progetto ovvero cessi l'interesse della Parte Ricevente ad avere accesso alle Informazioni Riservate, la Parte Divulgante potrà chiedere alla Parte Ricevente la restituzione e/o la distruzione delle Informazioni Riservate comunicate, senza che ciò faccia venir meno gli obblighi assunti con il presente Accordo.

9. La violazione del presente Accordo potrà comportare un danno irreparabile per la Parte Divulgante, la quale avrà il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per ogni violazione commessa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito, senza che ciò precluda la possibilità di ricorrere agli altri rimedi previsti dalla legge, compresi quelli di natura cautelare.

10. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente Accordo ad opera della Parte Ricevente, quest'ultima dovrà tenere indenne la Parte Divulgante da tutti i danni, perdite e costi (incluse le spese legali) derivanti da ogni reale, tentata o diffidata divulgazione o violazione del presente Accordo imputabile alla Parte Ricevente.

11. Il presente Accordo è redatto in forma scritta ed ogni eventuale modifica dovrà essere effettuata in forma scritta. La nullità od invalidità di una o più clausole del presente Accordo, non si estenderà all'intero Accordo che resterà valido ed efficace tra le Parti. Le Parti dichiarano di aver negoziato il presente Accordo, ritenendo quanto in esso dichiarato rappresentativo della propria volontà negoziale.

12. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato e delle norme di conflitto. Qualunque controversia relativa al presente Accordo sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Macerata.

Civitanova Marche, / /

Prosilas srl

Nominativo: Vanna Menco
Titolo: CEO

Nominativo:
Titolo:
